



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

APPLICABILITÀ DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ALLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE RIGUARDANTI IL SILENZIO RIFIUTO OPPOSTO AD ISTANZA DI RIMBORSO

Sentenza del 19/03/2025, n. 1/246 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Addea
- Rel. Palladino

CONDONI – AMBITO APPLICATIVO

IRES – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Definizione agevolata ex l. 29
dicembre 2022 n. 197 - Ammissibilità.

Massima

L'ambito applicativo della definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della
legge n. 197 del 2022 ricomprende le controversie afferenti al silenzio rifiuto
opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso in materia di
addizionale IRES. (In motivazione la Corte ha rigettato la richiesta dell'Ufficio
di revocazione del provvedimento presidenziale di estinzione del giudizio,
avente ad oggetto il diniego tacito di rimborso, affermando che la relativa
controversia doveva ritenersi ritualmente definita dalla contribuente
avvalendosi della predetta norma agevolativa).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186, 193, 194;
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Conformità

Anno pubb. - 2025